



Newsletter n. 16 del 15 Giugno 2013

1. Diritto annuale 2013 – Per molti soggetti prevista una proroga del versamento al giorno 8 luglio 2013

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 139 del 15 giugno 2013, il **D.P.C.M. 13 giugno 2013**, recante *“Differimento, per l'anno 2013, dei termini di effettuazione dei versamenti dovuti dai soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore”*.

Con tale decreto vengono prorogati i termini per il versamento di tutte le imposte risultanti dalle dichiarazioni i cui termini sono fissati al 17 giugno 2013 (IRPEF/IRES, Cedolare secca sugli affitti, IVIE e IVAFE), **al giorno 8 luglio 2013**.

La nuova scadenza, prevista dal decreto, riguarda tutti i contribuenti (persone fisiche e non) **che esercitano attività economiche o professionali per le quali sono stati elaborati gli studi di settore**, indipendentemente dall'esistenza di cause di esclusione o di inapplicabilità, e **che dichiarano ricavi o compensi non superiori al limite stabilito dalla legge** (attualmente di poco superiore ai 5 milioni di euro).

La proroga si applica anche a coloro che partecipano a società, associazioni e imprese, in regime di trasparenza e ai contribuenti che adottano il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (artt. 115 e 116, D.P.R. n. 917/1986).

Tutti questi soggetti potranno effettuare i predetti versamenti – compreso il DIRITTO ANNUALE dovuto alla Camera di Commercio:

- a) **entro il giorno 8 luglio 2013**, senza alcuna maggiorazione;
- b) **dal 9 luglio 2013 al 20 agosto 2013**, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

Naturalmente, **per le imprese che non rientrano nelle casistiche sopra menzionate viene confermata la scadenza del 17 giugno 2013**, con la possibilità di proroga al 17 luglio 2013 con la maggiorazione dello 0,40%.

Per un approfondimento del diritto annuale e per scaricare il testo del nuovo decreto si rimanda alla Sezione: **CAMERA DI COMMERCIO – Imposte, tasse e diritti** – Diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio.

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=47>

2. Dipendenti pubblici - Attivo il contact center unico INPS-INAIL

A partire **dal 1 giugno 2013** il numero verde INPDAP è stato interamente sostituito dal **contact center multicanale INPS-INAIL**, attivo per gestire tutte le richieste di informazioni provenienti dai **dipendenti pubblici**, anche ex-ENPALS ed ex-INPDAP.

I numeri da chiamare per i lavoratori assicurati e i pensionati di tutte le gestioni saranno quindi:

- il numero verde gratuito **803.164 per le chiamate da telefono fisso**;
- il numero **06.164164 per le chiamate da telefono cellulare** (in questo caso la chiamata è a pagamento e il costo dipende dal piano tariffario applicato dai gestori telefonici ai cittadini che chiamano il Contact Center).

In alternativa al servizio telefonico (che prevede la possibilità di parlare con un operatore specializzato nei servizi inerenti la gestione dei dipendenti pubblici), è anche possibile **inviare una e-mail** al servizio Inps Risponde compilando la specifica **form online**.

Esiste anche la possibilità di usufruire di un **servizio di back office**, strutturato territorialmente e suddiviso a seconda della materia specifica, per ricevere assistenza relativamente a richieste più specifiche o dettagliate (in questi casi l'utente viene ricontattato dai funzionari competenti).

3. Documenti analogici originali unici – Fissate le tipologie per le quali permane l'obbligo della conservazione dell'originale analogico

È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 131 del 6 giugno 2013, il **D.P.C.M. del 21 marzo 2013**, il quale interviene sulla questione dei **documenti analogici originali unici**.

Il decreto indica le particolari tipologie di documenti analogici originali unici per le quali, in ragione di esigenze di natura pubblicistica, permane l'obbligo della conservazione dell'originale analogico oppure, in caso di conservazione sostitutiva, la necessità di autenticare la loro conformità all'originale ad opera di un notaio o di un altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed allegata al documento informatico ai sensi dell'art. 22, comma 5, del D.Lgs. n. 82 del 2005 (Codice dell'amministrazione digitale).

Con l'entrata in vigore del presente decreto l'obbligo generale di conservazione cartacea o di autenticazione della copia digitalizzata in caso di conservazione sostitutiva di documenti analogici originali unici è venuto meno, in quanto sono state individuate le particolari tipologie di documenti analogici originali unici interessati da questo obbligo ai sensi dell'art. 22 comma 5 del Codice dell'Amministrazione Digitale, elencate nella tabella dell'Allegato al decreto, ossia:

- **i documenti che è possibile dematerializzare e conservare digitalmente**, garantendo la conformità all'originale attraverso l'autenticazione da parte di un notaio o di un altro pubblico ufficiale (ad esempio: decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, decreti ministeriali, interministeriali o ancora i titoli del debito pubblico);
- **i documenti per i quali permane, invece, l'obbligo della conservazione dell'originale cartaceo** (tra questi ultimi troviamo, a titolo di esempio, gli atti giudiziari, processuali o di polizia giudiziaria e gli atti notarili).

Resta ferma la facoltà per le Pubbliche Amministrazioni di conservare, in originale analogico unico, documenti diversi da quelli stabiliti dal decreto.

Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo del nuovo regolamento si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Trasmissione telematica e Comunicazione Unica** – Documento informatico – Documento analogico

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=435>

4. Contrassegno elettronico – On-line la circolare sulle linee guida

L'Agenzia per l'Italia Digitale ha emanato la **Circolare n. 62/2013 del 30 aprile 2013** relativa alle **Linee guida per il contrassegno generato elettronicamente**, redatte secondo quanto previsto dall'articolo 23-ter, comma 5 del Codice dell'Amministrazione Digitale.

Della circolare ne è stato dato avviso con il comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 138 del 14 giugno 2013.

La Circolare definisce le modalità tecniche di generazione, apposizione e verifica del contrassegno riportato elettronicamente che può sostituire a tutti gli effetti di legge la firma autografa in un'ottica di progressiva dematerializzazione dell'intero sistema di gestione documentale.

Il contrassegno elettronico risponde inoltre a specifiche esigenze non informatizzabili o a particolari contesti in cui i documenti cartacei, almeno per un periodo transitorio, dovranno coesistere con i documenti informatici.

Le soluzioni proposte forniscono diverse alternative che possono essere adottate dalle Pubbliche Amministrazioni in relazione alle tipologie di documento trattato.

Per approfondire l'argomento e scaricare il testo della circolare clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://www.digitpa.gov.it/notizie/contrassegno-elettronico-online-circolare-sulle-linee-guida>

5. Coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali – Fissati gli importi dei contributi obbligatori dovuti per l'anno 2013

Con la **circolare n. 95 del 11 giugno 2013**, l'INPS ha fissato gli importi dei contributi obbligatori dovuti per l'anno 2013 dai coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali (IAP).

Nell'Allegato 1 alla presente circolare vengono riportati aliquote, importi e relative legende dei contributi in vigore nell'anno 2013 per le categorie interessate.

La riscossione avverrà tramite l'invio agli interessati di comunicazione dell'importo da versare in quattro rate, tramite modello F24, presso qualsiasi Istituto di Credito o Ufficio Postale.

Dal sito dell'INPS, il titolare del nucleo coltivatore diretto/coloni mezzadri e l'imprenditore agricolo professionale in possesso di P.I.N. potrà stampare la delega di pagamento F24 accedendo dai servizi on-line a disposizione per il cittadino, selezionando la voce "Modelli F24 – Lavoratori Autonomi Agricoli".

I **termini di scadenza** per il pagamento sono il 16 luglio, il 16 settembre, il 18 novembre 2013 e il 16 gennaio 2014.

Per scaricare il testo della circolare INPS clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2095%20del%2011-06-2013.pdf>

6. Notariato – Approvate le delibere che regolamentano il Fondo di garanzia per le "vittime da reato"

Con **decreto del Ministro della Giustizia 27 maggio 2013**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 2013, sono state approvate le delibere del Consiglio nazionale del notariato n. 5-98 e n. 2-110, rispettivamente dell'11 gennaio 2013 e del 9 maggio 2013, che regolamentano il **Fondo di garanzia per il ristoro dei danni derivanti da reato commesso dal notaio nell'esercizio della sua attività professionale**, previsto dall'art. 21 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, così come modificato dal decreto legislativo 4 maggio 2006, n. 182.

Per essere ammesso al ristoro del danno il richiedente deve fornire la prova:

- a) che il reato è imputabile ad un notaio ed è stato accertato con sentenza passata in giudicato anche ai sensi degli articoli 444 e seguenti del Codice di Procedura Penale;
- b) che il danno è stato commesso dal notaio nell'esercizio della sua attività;
- c) che il danno non è coperto da polizza assicurativa;
- d) che il danno non è stato altrimenti risarcito.

Per scaricare il testo del regolamento del Fondo di garanzia clicca sul link riportato sotto.

LINK:

http://www.giustizia.it/resources/cms/documents/fondo_notai_regolamento_approvato_il_9_maggio_2013.pdf

7. Garante della concorrenza – Inefficienza della P.A. e oneri burocratici frenano la crescita e lo sviluppo

Il raggiungimento dell'obiettivo di una piena concorrenza dei mercati nel sistema economico italiano sembra lontano anche a causa dell'**inefficienza delle pubbliche amministrazioni** e della pesantezza degli **oneri burocratici** che rappresentano fattori molto penalizzanti per il nostro Paese e scoraggiano gli investimenti.

Le politiche fin qui seguite hanno incontrato un significativo ostacolo dovuto al fatto che i pubblici poteri, se da una parte introducono semplificazioni, dall'altra individuano nuovi oneri burocratici.

La "semplificazione", inoltre, ha riguardato principalmente il livello statale, mentre nel nostro ordinamento istituzionale l'attività amministrativa tende a concentrarsi negli ambiti regionali e locali.

E' quanto affermato nell'**Audizione** del Presidente dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato alla Camera dei Deputati - X Commissione Parlamentare - Attività Produttive, Commercio e Turismo, avvenuta il **4 giugno 2013**.

Quali i rimedi proposti?

- 1) L'introduzione di **meccanismi che disincentivano e sanzionano i ritardi nell'adozione dei provvedimenti amministrativi** e consentano a imprese e cittadini di conoscere preventivamente ed in modo certo quali siano i tempi dell'azione amministrativa. A tal fine, dovrebbe introdursi una norma che

preveda un indennizzo *forfetario* e automatico per i ritardi delle pubbliche amministrazioni, la quale coesisterebbe con la possibilità di far valere il "**danno da ritardo**" davanti al giudice.

2) Il **riordino**, eventualmente sopprimendo o accorpando, **dei troppi enti che affollano il sistema amministrativo** (come le Province, le Comunità montane, i consorzi di enti locali), al fine di rendere più efficiente il processo decisionale amministrativo e di assicurare una dimensione migliore allo svolgimento ottimale delle funzioni loro assegnate.

3) La **revisione della disciplina legislativa dei poteri sostitutivi** e, con riguardo ai procedimenti e alle attività amministrative più importanti, prevedendo espressamente quale ente o organo deve essere deputato ad intervenire, in chiave sostitutiva, in caso di inerzia del soggetto responsabile dell'attività. Tale sostituzione dovrebbe operare sia tra uffici di livello diverso della medesima amministrazione, sia nel rapporto tra diversi soggetti istituzionali (Comuni, Regioni, Stato).

Nella seconda parte dell'Audizione vengono illustrati i principali interventi di repressione condotte illecite ai sensi della normativa antitrust effettuati nell'ultimo anno, riguardanti: *i distributori di carburanti, i servizi pubblici locali, il trasporto di persone e di merci, le Telecomunicazioni, i Servizi finanziari e il settore assicurativo, le professioni e il settore farmaceutico.*

Per scaricare il testo dell'Audizione clicca sul link riportato sotto.

LINK:

http://www.agcm.it/trasp-statistiche/doc_download/3711-audizione-20130604.html

8. E' possibile esercitare l'attività di estetista all'interno di una farmacia? Nessuna norma lo vieta espressamente

Una volta rispettate le condizioni prescritte per l'esercizio dell'attività di estetista – quali la separazione materiale dei locali ed il possesso dei richiesti requisiti igienico-sanitari – **nulla osta alla facoltà per le farmacie di esercitare al loro interno attività di estetista** per mezzo di personale qualificato ed in possesso dei prescritti requisiti.

Questo è quanto sostenuto dal **TAR del Lazio, nella Sentenza n. 5036, depositata il 20 maggio 2013.**

Il fatto. Una farmacia presenta al Comune una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di estetista da esercitarsi all'interno della farmacia e contestualmente richiede alla ASL di competenza il nulla osta attestante la conformità dei locali destinati all'esercizio dell'attività di estetista.

La **ASL** ha esitato l'istanza comunicando di non poter procedere in ordine alla stessa per l'assenza di un esplicito dettato normativo che attribuisca alle farmacie la facoltà di poter svolgere l'attività artigianale di laboratorio di estetica e il **COMUNE**, richiamando in proposito il parere contrario della ASL, vincolante per l'attività in questione, ha comunicato l'inefficacia della SCIA in quanto la normativa vigente non prevede la possibilità di esercitare l'attività di estetica all'interno di una farmacia, richiamando in proposito il parere contrario della ASL, vincolante per l'attività in questione.

Secondo il TAR **entrambi gli atti risultano illegittimi** in quanto basati sull'erroneo rilievo della esistenza di un disposto normativo preclusivo allo svolgimento dell'attività di estetista in appositi locali all'interno di una farmacia e **contrastano** con la *ratio* di liberalizzazione delle attività commerciali, sancita dall'art. 3 del D.L. n. 138 del 2011, convertito dalla L. n. 148 del 2011, e con il principio secondo cui devono intendersi abrogate tutte le

norme che impongono divieti e restrizioni alle attività economiche non adeguati o non proporzionati alle finalità pubbliche perseguite, sancito dall'art. 34 del D.L. n. 201 del 2011, convertito dalla L. n. 214 del 2012.

Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo della sentenza del TAR del Lazio si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Attività economiche e figure professionali** – Acconciatore – Estetista ...

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=100>

9. Albi regionali dei collaudatori – Nuova sentenza di illegittimità

La Corte costituzionale, con la **sentenza 13 giugno 2013, n. 137** ha dichiarato l'incostituzionalità degli articoli 46, commi 2,3 e 4, e 47, commi da 1 a 9, della legge della Regione Piemonte 4 maggio 2012, n. 5, che aveva creato una disciplina regionale sull'affidamento dei servizi di collaudo, fortemente in contrasto con le disposizioni del D.Lgs. n. 163/2006, prevedendo, per di più, un privilegio nella sua gestione per i dipendenti pubblici regionali.

La norma censurata disciplina l'attività di collaudo e, in particolare, i criteri di scelta dei soggetti preposti ad effettuare il collaudo stesso. Essa dispone che gli incarichi di collaudo delle opere pubbliche date in appalto siano affidati a dipendenti regionali, attingendo a un elenco appositamente predisposto, al quale i dipendenti possono far domanda, e fissa i criteri per la formazione di detto albo; in mancanza di dipendenti idonei, prevede che la Regione possa affidare tale incarico, mediante procedure ad evidenza pubblica, a soggetti esterni, eventualmente anche non iscritti ad albi di collaudatori, indicandone le ragioni, o infine ad una apposita commissione composta di massimo tre membri; in tali casi, stabilisce che l'incarico di collaudo potrà essere conferito mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Molte Regioni (citiamo, per es. Puglia, Campania, Lombardia, Marche, Veneto, Sicilia, Liguria, Sardegna, Molise, Piemonte), con proprie leggi regionali, hanno provveduto ad istituire l' "Albo regionale dei collaudatori" per l'affidamento degli incarichi di collaudo.

La Corte Costituzionale, seguendo una linea costante dal 2007, ha dichiarato la incostituzionalità di queste leggi in quanto si pongono in contrasto con l'articolo 117, comma 2, lettere e) (tutela della concorrenza) e l) (potestà legislativa esclusiva dello Stato in tema di ordinamento civile) della Costituzione e, derivatamente, con gli artt. 4, comma 3, e 45, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006.

Le stazioni appaltanti, per l'affidamento di incarichi di collaudo, dovranno attenersi esclusivamente a quanto indicato dal D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*) e dal D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (*Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"*)

Per scaricare il testo della sentenza clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://www.cortecostituzionale.it/schedaUltimoDeposito.do;jsessionid=0CC9E5CCF582F5BC08060F6F9D6819F7>